

SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N.6697 NON SEMPRE L'INFEDELTÀ MATRIMONIALE È CAUSA DI ADDEBITO

di Paola Lippi

Una sentenza del Tribunale di Firenze ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi addebitandola al marito, perché ha nascosto alla moglie di essere effetto da *impotentia generandi*. La Corte d'Appello ha ribaltato la situazione, emanando una sentenza dove veniva addebitata la separazione al comportamento fedifrago della moglie.

La Corte di Cassazione non ha condiviso la scelta del giudice di appello, affermando come non fosse dimostrata l'infedeltà della moglie e che il procedimento fosse viziato da errore in relazione alla valutazione delle prove raccolte. La decisione della Corte d'Appello, infatti, è stata impugnata dalla ricorrente per omessa motivazione su punti decisivi della controversia, ovvero per erronea valutazione del materiale istruttorio. Il convincimento del giudice di merito deve formarsi attraverso l'apprezzamento di tutti gli elementi probatori acquisiti considerati nel loro insieme, è escluso che un solo elemento possa essere elevato ad unica ragione della decisione del giudice senza operarne un dovuto raffronto con gli altri. E' proprio in ragione del discostamento della sentenza del giudice di secondo grado dai suddetti principi senza giustificato motivo, che la Cassazione accoglie l'impugnazione del ricorrente. Il giudice di merito, infatti, ha preso in considerazione i singoli segmenti del materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio, senza procedere ad un'analisi unitaria degli stessi. Il giudice di legittimità reputa non corretto anche l'uso della testimonianza *de relato*, totalmente pretermessa sulla scorta di motivazione non condivisibile, osserva la Suprema Corte che, al contrario di quanto ritenuto dal giudice di merito, in specie nella materia della separazione personale, sia possibile procedere alla ricostruzione delle condotte rilevanti ai fini del-

l'addebito, anche attraverso le testimonianze indirette. L'orientamento della Corte in materia, infatti, così come quello dei tribunali di merito, ritiene che "la testimonianza *de relato ex parte actoris*, mentre se presa in considerazione da sola non ha alcun valore probatorio, tuttavia può concorrere a determinare il convincimento del giudice ove valutata in base a circostanze sia soggettive che oggettive o ad altre risultanze probatorie che ne suffraghino il contenuto, specie quando la testimonianza faccia riferimento a comportamenti intimi e riservati delle parti, di per se stessi insuscettibili di percezione diretta dei testimoni o di indagini tecniche". (Cass., sez. I, 8 febbraio 2006, n.2815). Ulteriormente, secondo la Cassazione, il giudice d'Appello fonda la sua decisione senza considerare e valutare il rifiuto della parte di presentarsi all'udienza per l'interrogatorio formale. A riguardo l'art. 232 c.p.c. stabilisce che se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio. Inoltre, la sentenza in commento censura la decisione della Corte d'Appello anche perché ha automaticamente collegato l'addebito all'infedeltà della moglie, senza impegnarsi a ricercare la prova di un'effettiva efficienza causale tra detta violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza. Ciò in contrasto con quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza, secondo la quale l'infedeltà "può essere rilevante ai fini dell'addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale e non anche, pertanto, qualora risulti non avere spiegato concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza medesima: come avviene allorché il giudice accerti la preesistenza di una rottura già

irrimediabilmente in atto perché autonoma e indipendente dalla successiva violazione del dovere di fedeltà". (Cass., sez. I, 11 giugno 2008, n.15557). Nella motivazione della decisione del giudice d'Appello non è presente alcuna valutazione in merito alla certa derivazione della crisi matrimoniale dal comportamento fedifrago della moglie. Nell'annullare la sentenza di merito con rinvio, la Cassazione indica pertanto al giudice che dovrà riesaminare gli atti, la necessità di verificare se detto nesso di causalità sia presente o no. La sentenza in commento offre ulteriormente spunto per effettuare una breve indagine sull'ammissibilità e i limiti della responsabilità civile nelle relazioni familiari, anche a seguito della definitiva chiarificazione concettuale sul tema della responsabilità per danno non patrimoniale operata dalla sentenza delle sezioni unite n.26972 del 2008. E' necessario rilevare come la sentenza in commento non affronti le problematiche della responsabilità civile nelle relazioni familiari. Ciò nonostante nella decisione si rinviene l'affermazione dell'avvenuta lesione di un diritto fondamentale della persona, qual è quello dell'autonomia determinazione al matrimonio e alle aspettative di un'armonica vita sessuale finalizzata alla procreazione, che pone l'interrogativo circa la configurabilità della tutela extracontrattuale di tale diritto.

A questo interrogativo la più attuale e prevalente giurisprudenza sembra rispondere in maniera positiva. La giurisprudenza ha spesso argomentato tale posizione muovendo da un'analisi degli art. 3 e 29 della Costituzione, dalla quale si desume il riconoscimento di uguali responsabilità dei coniugi e di pari diritti di sviluppo e tutela della loro personalità sia all'interno del nucleo familiare che nella vita di relazione. In tale ottica la famiglia è